

Con la Direttiva ATAD nuove regole di deducibilità per gli interessi passivi

Il presente approfondimento ripercorre le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 142 del 2018 in tema di interessi passivi, che recepiscono le indicazioni contenute nella Direttiva ATAD.

di **CLAUDIA DI PIRRO BELLISARIO***

La deducibilità degli interessi passivi

L'art. 4 della Direttiva UE 2016/1164 del 12 luglio 2016 prevede l'introduzione di disposizioni tese a limitare, nella determinazione del reddito d'impresa, la deduzione degli oneri finanziari nel limite del 30% dell'EBITDA, dettando i criteri applicativi che devono essere seguiti dagli Stati membri nel recepimento di tale disposizione. La normativa fiscale italiana riguardante le imprese soggette all'IRES¹ è già in linea con la prescrizione di base della Direttiva ATAD, tuttavia la nuova disciplina ha comportato una completa riscrittura del testo dell'art. 96 del TUIR, al fine di uniformare anche le regole applicative delle disposizioni interne a quelle della norma comunitaria².

I commi 1 e 3 del nuovo art. 96 TUIR regolano il meccanismo di deducibilità degli interessi passivi basato sull'individuazione del ROL. Si stabilisce, in primo luogo, che le regole di cui all'art. 96 TUIR si applicano anche agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR.³

Nell'anno di sostenimento e di contabilizzazione degli oneri finanziari capitalizzati⁴, questi ultimi dovranno dunque formare oggetto di confronto con il ROL, unitamente agli altri interessi, con l'eventuale indeducibilità totale o parziale, ferma restando la rilevanza fiscale del maggior valore contabile del bene (risultante, cioè, dopo la descritta capitalizzazione)⁵. Il comma 3 prevede che la disciplina dell'art. 96 riguarda gli interessi passivi e attivi⁶, gli oneri e i proventi finanziari assimilati, che si qualificano come tali in base ai principi contabili adottati dall'impresa. È in ogni caso necessario che si tratti di componenti reddituali che derivino da una operazione o da un rapporto contrattuale con causa finanziaria, op-

pure da un rapporto contrattuale contenente una componente finanziaria significativa. Una novità di rilievo rispetto alla disciplina pregressa si rinviene nella circostanza che vengono fatti rientrare tra gli interessi a cui si applica la disciplina dell'art. 96 ed il conseguente confronto con la soglia del 30% del ROL anche quelli derivanti da debiti di natura commerciale, laddove essi vengano rilevati contabilmente, sia in quanto espliciti, sia in quanto impliciti e scorporati in base ai principi contabili⁷. Viene dunque meno l'esonero previsto dall'attuale normativa per gli interessi su debiti di fornitura, siano essi impliciti od espliciti e quindi anche se addebitati separatamente dal fornitore per la dilazione di pagamento. Rientreranno dunque nell'ambito di applicazione dei limiti di deducibilità anche gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale, qualora essi siano rilevati contabilmente, in quanto il contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi contiene una componente di finanziamento da ritenersi significativa ai sensi dell'IFRS 15. Per contro, non derivando da operazioni o rapporti contrattuali con causa finanziaria né da rapporti contrattuali contenenti una componente di finanziamento significativa, non rientrano nell'ambito di applicazione della norma, a titolo meramente esemplificativo, oltre agli interessi contabilizzati per effetto dell'attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti, l'*interest cost* del TFR e il valore temporale delle opzioni e dei contratti *forward*.

A prescindere dalla qualificazione contabile come strumento rappresentativo di capitale dello strumento finanziario da cui derivano e dalla conseguente loro classificazione contabile, sono inclusi tra gli interessi attivi i proventi integralmente imponibili in capo al loro percettore⁸.

Quale regola generale è previsto che, ai fini della norma, gli interessi attivi, da identificarsi secondo le metodo-

logie sopra descritte, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili⁹.

Da ultimo, per i soggetti operanti con la pubblica Amministrazione, in luogo degli “interessi virtuali” previsti dalla normativa previgente si dovrà tenere conto degli “interessi legali di mora” previsti dalla normativa di riferimento.

Riportabilità degli interessi attivi

Ulteriore novità introdotta dal nuovo art. 96 del TUIR è costituita dalla compensazione degli interessi passivi, non solo con gli interessi attivi di periodo, ma anche con l'eventuale eccedenza di interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti. Nello specifico, il comma 6 stabilisce la riportabilità ai successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali, dell'eccedenza di interessi attivi, calcolata come differenza tra l'importo degli interessi attivi di competenza, da un lato, e la somma tra interessi passivi di competenza e interessi passivi eventualmente riportati da periodi d'imposta precedenti, dall'altro. La *ratio* di tale compensazione è motivata dal fatto che, a seguito della scelta di considerare gli interessi attivi e passivi che siano qualificati come tali in base ai principi contabili adottati dall'impresa, è necessario tenere conto che, con riferimento alla medesima operazione, vi saranno situazioni in cui vi sarà un periodo d'imposta caratterizzato da un'eccedenza di interessi attivi, seguito da periodi d'imposta caratterizzati da eccedenza di interessi passivi (ad esempio, si pensi all'ipotesi dell'accensione di un finanziamento con tasso di interesse contrattuale inferiore al tasso di interesse di mercato e attualizzazione del valore del finanziamento con rilevazione dell'*one day profit* – che genera una eccedenza di interessi attivi – e la successiva contabilizzazione degli interessi passivi al tasso di mercato).

Il ROL fiscale

In luogo del “ROL contabile” previsto dalla normativa previgente, calcolato assumendo le voci che lo compongono nella loro quantificazione contabile, deve essere utilizzato, al fine di individuare i limiti di deducibilità degli interessi passivi, il “ROL fiscale”, in cui le voci che lo compongono sono assunte in misura pari al loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa. Ad esempio, i costi per utenze telefoniche, classificati in una voce di conto economico rilevante ai fini del ROL, saranno assunti non integralmente ma per l'importo fiscalmente deducibile, pari all'80%.

La rilevanza, ai fini del calcolo del ROL, dei valori fiscali, comporta che, nel caso di doppio binario contabi-

le-fiscale, i valori da considerare saranno quelli previsti dalla normativa fiscale; si pensi ad esempio ad un soggetto che redige il bilancio adottando i principi contabili emanati dagli OIC e che valuta in bilancio le opere di durata ultrannuale con il metodo della commessa completata. Come noto, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, tali opere rilevano, ai sensi dell'art. 93 del TUIR, secondo la percentuale di completamento; pertanto il “ROL fiscale” deve essere calcolato assumendo i ricavi e le variazioni di rimanenze nella misura determinata ai sensi del citato art. 93, indipendentemente dalla loro mancata contabilizzazione nel conto economico.

Inoltre, possono esservi voci incluse tra quelle da considerare ai fini del calcolo del ROL, il cui valore rilevante, ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa, è determinato computando anche componenti contabilizzate in voci diverse da quelle che devono essere considerate per calcolare il ROL. In tali casi, il “ROL fiscale” deve essere determinato considerando il valore fiscale complessivo di tali voci¹⁰.

Per quanto concerne l'impatto sul “ROL fiscale” dei provvedimenti che escludono da tassazione una quota del reddito, esso sarà diverso a seconda che tale esclusione sia configurabile come “detassazione” di un componente positivo di reddito classificato contabilmente tra le voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL (o come detassazione del risultato della somma algebrica di componenti positivi e negativi di reddito classificati contabilmente in tali voci), oppure sia configurabile come detassazione di un ammontare di reddito privo di collegamento specifico con voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL:

- nel primo caso (ad esempio l'esclusione da tassazione di una quota del reddito per effetto dell'applicazione del regime di *Patent Box* o l'esclusione del reddito delle stabili organizzazioni estere nel caso di opzione per il regime di *branch exemption*), il reddito escluso da imposizione corrispondente alle voci da computarsi ai fini del calcolo del ROL (i.e. nel caso di *branch exemption* trattasi della quota parte del reddito della *branch* determinata quale differenza tra i valori fiscali delle sole voci da computarsi ai fini del calcolo del ROL) dovrà essere computato con segno negativo per il calcolo del “ROL fiscale”;
- nel secondo caso (ad esempio la deduzione dal reddito complessivo derivante dall'applicazione dell'ACE), il reddito escluso da imposizione non dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo del “ROL fiscale”.

Inoltre, coerentemente con l'ampia formulazione contenuta nella menzionata disposizione della Direttiva, non è più prevista l'esclusione dal ROL dei componenti posi-

tivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

Riportabilità del ROL non utilizzato

La nuova disciplina ha previsto, al comma 7 dell'art. 96 del TUIR, un limite temporale al riporto del ROL non utilizzato, individuato in 5 periodi di imposta.

Un'ulteriore novità, conseguente alla precedente, consiste nel fatto che vengono indicate le modalità di "consumazione" del ROL nel caso di eccedenza degli interessi passivi rispetto alla somma tra gli interessi attivi di periodo e l'eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d'imposta precedenti: si utilizza prioritariamente il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente.

Regime transitorio

Al fine di evitare che il passaggio da un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al "ROL contabile" ad un regime di deducibilità degli interessi passivi parametrato al "ROL fiscale" determini distorsioni in capo ai contribuenti, si prevede che per la determinazione del "ROL fiscale":

- non si dovranno considerare i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, o di uno degli esercizi precedenti che, al termine di tale esercizio, non abbiano ancora assunto rilevanza fiscale; tali componenti hanno, infatti, già concorso, in vigenza della precedente disciplina, alla determinazione del "ROL contabile"; poiché essi assumono rilevanza fiscale in vigenza della nuova disciplina, in assenza di esplicita esclusione, concorrerebbero alla determinazione (anche) del "ROL fiscale", con evidenti e distorsivi effetti duplicativi¹¹;
- le voci del valore e dei costi della produzione, rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una "rettifica con segno opposto" di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina, devono essere assunte – in deroga alla regola generale che dispone, come visto, che le voci del ROL devono essere assunte in misura pari a loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa – per il loro valore contabile, anche qualora diverso dal valore fiscale¹².

Il comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 142 del 2018 costituisce l'adattamento alla situazione italiana della possibilità concessa dall'art. 4, par. 4, lett. a) della Direttiva. Tale disposizione consente agli Stati membri di escludere dai limiti di deducibilità degli interessi passivi quelli correlati a prestiti che siano stati stipulati dall'impresa prima del 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo non siano stati aumentati successivamente a tale data.

Tale esclusione dai limiti di deducibilità ha un senso per i Paesi che, prima del recepimento della Direttiva, non avevano nel proprio ordinamento disposizioni limitative della deducibilità degli interessi passivi simili a quella contenuta nell'articolo 4 della Direttiva stessa. L'Italia, al contrario, ha una disposizione simile, dunque ne consegue che non ha senso escludere dai limiti di deducibilità, previsti dalla nuova disciplina, interessi passivi che, come quelli correlati a prestiti stipulati dall'impresa prima del 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo non sono stati aumentati successivamente a tale data, sono soggetti ai limiti di deducibilità previsti dalla disciplina previgente. Piuttosto avrebbe senso, per tali interessi, prevedere una sorta di "ultrattività" del riporto del "ROL contabile", facendo sì che per la loro deducibilità si possa continuare a fare affidamento (anche) sul *plafond* di ROL generato in vigenza della precedente disciplina e non utilizzato, che non risulterà quindi perso per effetto del passaggio alla nuova disciplina.

Pertanto, per gli interessi in questione, il regime transitorio che risulta applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 consiste nella possibilità di dedurli fino a concorrenza dell'importo che risulta dalla somma tra:

- il *plafond* di deducibilità determinato ai sensi del nuovo testo dell'art. 96 del TUIR;
- l'eccedenza di "ROL contabile" generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata.

Per i prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui importo sono stati aumentati successivamente a tale data, la regola transitoria in esame si applicherà unicamente agli interessi passivi corrispondenti alla durata e all'importo esistenti alla suddetta data.

Il comma 5 stabilisce che, per la fruizione del regime transitorio di cui al precedente comma 4, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il contribuente deve scegliere se, ai fini della deduzione degli interessi passivi compresi in tale regime transitorio, intende utilizzare prioritariamente il *plafond* di deducibilità garantito dal nuovo art. 96 del TUIR o l'eccedenza di ROL contabile

generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata.

Interessi passivi e finanziamenti infragruppo

Sotto il profilo contabile, anche per le società ITA GAAP si è resa obbligatoria, con le eccezioni e gli esoneri, l'applicazione di criteri applicati dalle imprese IAS-*adoption*. L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato le nuove edizioni dell'OIC 15 "Crediti", dell'OIC 19 "Debiti" e dell'OIC 20 "Titoli di debito", da applicarsi a tutti i bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, ai bilanci 2016 in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare.

Nello specifico, per effetto delle modifiche del 2016 all'OIC 15 "Crediti", all'OIC 19 "Debiti" e all'OIC 20 "Titoli di debito", il codice civile, all'art. 2426 comma 1 n. 8, prevede che i crediti e i debiti debbano essere valutati tenendo conto del "fattore temporale" e pertanto che gli stessi siano attualizzati. Tali nuovi criteri possono trovare una diffusa applicazione nei gruppi, in particolare per effetto delle frequenti situazioni di finanziamenti *intercompany* infruttiferi o a tassi inferiori a quelli di mercato.

Con riferimento alla disciplina degli interessi passivi è opportuno analizzare alcuni casi particolari che si creano nelle ipotesi di prestiti infragruppo:

- **Finanziamenti infragruppo che costituiscono una forma di supporto finanziario a tasso inferiore a quello di mercato**

In caso di finanziamenti infragruppo che costituiscono una forma di supporto finanziario, con riferimento al soggetto finanziato, l'accensione del finanziamento a tasso inferiore a quello di mercato e la conseguente attualizzazione secondo il criterio del costo ammortizzato danno origine al c.d. *day one profit* rilevato tra i proventi finanziari, nonché alla rilevazione, anno per anno, di oneri finanziari figurativi. Ai sensi della relazione illustrativa della Direttiva ATAD, il *day one profit* ha natura finanziaria e pertanto allo stesso devono applicarsi i limiti di deducibilità di cui all'art. 96 TUIR.

- **Finanziamenti infragruppo per il rafforzamento patrimoniale della controllata a tassi inferiori a quelli di mercato**

In caso di finanziamento infragruppo erogato dal socio con lo scopo di rafforzare il patrimonio della controllata, l'attualizzazione in applicazione del principio del costo ammortizzato comporta l'emersione di un differenziale.

La società controllata rileva contabilmente la differenza

di attualizzazione come riserva del patrimonio netto (c.d. riserva da *deemed contribution* in applicazione della contabilizzazione con il metodo del costo ammortizzato previsto dall'IFRS 9) e imputa a conto economico oneri finanziari figurativi anno per anno. La controllante rileva un incremento della partecipazione nella controllata e proventi finanziari anno per anno. In altre parole la mancata percezione degli interessi da parte del socio finanziatore risulta come una sorta di apporto di capitale.

Questa impostazione contabile, tuttavia, non ha impatto fiscale, ai sensi dell'art 5, c. 4-*bis* del D.M. 8 giugno 2011, pertanto saranno da applicarsi le relative variazioni in aumento ed in diminuzione, al fine di sterilizzare, fiscalmente, gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato e dall'attualizzazione, in caso di finanziamenti infruttiferi infragruppo. Si crea, quindi, un doppio binario civilistico-fiscale. Quanto sopra crea delle difficoltà interpretative per l'ipotesi in cui vi siano finanziamenti infragruppo ad un tasso diverso da quello di mercato, ma diverso da 0, infatti, mentre in quest'ultimo caso basta sterilizzare gli interessi figurativi con le relative variazioni in aumento o in diminuzione, nel caso di interessi ad un tasso differente rispetto a quello di mercato e da zero, da un lato, l'4-*bis* dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 prevede il disconoscimento di tutte le qualificazioni di bilancio, comprendendovi cioè sia gli effetti dell'attualizzazione che gli effetti dell'eventuale applicazione del tasso di interesse effettivo ai costi di transazione: in tal senso, gli eventuali costi di transazione dovrebbero continuare a rimanere deducibili in base alla loro natura secondo l'impostazione giuridico formale¹³; d'altro canto si potrebbe affermare che la disposizione consenta, comunque, di ritenere rilevanti gli interessi attivi e passivi come determinati dal costo ammortizzato al netto ovviamente dell'effetto dell'attualizzazione, senza quindi la necessità di tornare ad un impianto giuridico formale. Entrambe le letture vanno coordinate con l'art. 96 del TUIR, così come riscritto dal D.Lgs. n. 142 del 2018, a norma del quale rientrano nella disciplina limitativa di deducibilità degli interessi, gli oneri o i proventi finanziari così qualificati ai fini contabili, sempre che tale qualificazione sia confermata (o più propriamente non smentita) dalle disposizioni nella normativa secondaria di attuazione/declinazione della derivazione rafforzata.

Deve in ogni caso restare escluso dall'applicazione dell'art 5, c. 4-*bis* del citato decreto il caso di finanziamenti infruttiferi infragruppo da soggetto estero a controllata italiana. In tale contesto, infatti, trova applicazione la disciplina del *transfer pricing* ed i componenti reddituali vanno assunti al valore normale, ai sensi dell'art. 110, comma 7 del TUIR.

- **Indeducibilità degli interessi su finanziamento fruttifero del socio erogato per la distribuzione degli interessi.**

In linea generale, in caso di finanziamento fruttifero infragruppo, gli interessi passivi sono normalmente deducibili nei limiti dell'art. 96 TUIR.

In questa sede è opportuno rilevare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22564 del 2012, ha ritenuto indeducibili – per mancanza del requisito dell'inerenza – gli interessi passivi generati dai finanziamenti fruttiferi erogati dalla società controllante alla controllata che abbiano quale scopo consentire alla controllata la distribuzione dei dividendi.

Note

¹ Art. 96 del TUIR introdotto, nella attuale versione, dalla Legge n. 244/2007, che stabilisce come noto una soglia di deducibilità degli interessi pari al 30% del c.d. R.O.L. La norma, lo ricordiamo, opera solo per il calcolo del reddito delle imprese soggette all'IRES. Per imprese IRPEF (ditte individuali, società di persone), la deduzione degli interessi passivi è invece disciplinata dall'art. 61, che non subisce modifiche.

² Sul punto è il caso di rilevare che il Legislatore italiano non si è avvalso della facoltà, concessa dalla Direttiva, di introdurre un limite (previsto in euro 3 milioni di oneri finanziari) al di sotto del quale le regole del R.O.L. non si applicano e la deduzione è libera.

³ Inoltre, a seguito di una interpretazione ministeriale (cfr. risoluzione 14 febbraio 2008, n. 3/DPF), degli interessi compresi nel valore delle rimanenze dei beni secondo corretti principi contabili. Anche questi interessi dovrebbero dunque essere ricompresi nel nuovo regime del R.O.L.

⁴ I principi contabili stabiliscono che gli interessi capitalizzati devono essere iscritti nell'area finanziaria del conto economico per essere poi rilevati nella voce A4, non essendo invece corretto uno storno diretto sul conto (OIC 12, par. 55).

⁵ Così si rinviene nella relazione ministeriale. In effetti l'importo iscritto nel conto economico alla voce A4 concorre a formare il reddito e quindi si giustifica la piena rilevanza fiscale del maggior costo del bene.

⁶ Interessi attivi e passivi devono essere compensati tra loro per individuare gli interessi passivi netti, ai quali si applica la disciplina di deducibilità in discussione nel presente articolo.

⁷ La relazione ministeriale richiama al riguardo il documento IFRS 15, ma una analoga situazione si avrà per le società che adottano gli *standard* italiani in presenza di debiti di fornitura valorizzati al costo ammortizzato con attualizzazione (OIC 19).

⁸ Un esempio di questa fattispecie è quello dei proventi relativi a titoli qualificati come strumenti rappresentativi di capitale emessi da soggetti non residenti, che risultano deducibili dal reddito dell'emittente (per esempio i proventi derivanti da *Juros Sobre o Capital Próprio* di diritto brasiliano). Tali proventi – integralmente im-

Nel caso la Suprema Corte ha ritenuto che non fosse sussistente il requisito dell'inerenza degli interessi, in quanto l'operazione finanziaria risulta essere effettuata non a beneficio della società controllata, che non ha utilizzato la somma ricevuta per rafforzare la propria struttura finanziaria onde fronteggiare le ordinarie esigenze aziendali, ma della controllante che ha, invece, ottenuto il pagamento dei dividendi.

* **Claudia Di Pirro Bellisario**, *Capitano della Guardia di Finanza, Comandante della Compagnia di Treviso.*

nibili in capo al percettore fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a), del TUIR – sono inclusi tra gli interessi attivi ai fini dell'applicazione dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi previsti dalla norma in esame.

⁹ Si pensi, ad esempio, alle obbligazioni partecipative o agli strumenti finanziari simili remunerati in parte mediante corresponsione di interessi e in parte con utili. Questi ultimi potrebbero, per effetto dell'art. 89, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR, fruire dell'esclusione da imposizione applicabile ai dividendi con conseguente irrilevanza, ai fini della norma, della parte di utile esclusa da imposizione.

¹⁰ Si pensi, ad esempio, al costo annuo relativo al TFR, contabilizzato in una voce rilevante ai fini del calcolo del ROL, il cui valore fiscale, per i soggetti *IAS adopter*, include anche l'*interest cost*, contabilizzato tra gli oneri finanziari, e le *actuarial gain and losses*, contabilizzate nell'*Other Comprehensive Income*. Ai fini del calcolo del "ROL fiscale", il costo annuo del TFR sarà assunto nella misura fiscalmente rilevante, comprensiva tanto dell'*interest cost* quanto delle *actuarial gain and losses*.

¹¹ Si pensi, ad esempio, al compenso attribuito ad un amministratore e contabilizzato, per competenza, nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, ma pagato nell'esercizio successivo; esso ha concorso a determinare il "ROL contabile" del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, acquisendo rilevanza fiscale nel 2019, concorrerebbe alla determinazione anche del "ROL fiscale" di tale ultimo anno;

¹² Si pensi, ad esempio, ad un accantonamento in un fondo rischi contabilizzato nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e fiscalmente indeducibile, per il quale, nell'esercizio successivo, si verifica la totale o parziale esuberanza, con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile; l'accantonamento ha concorso, con segno negativo, a determinare il "ROL contabile" del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, la sopravvenienza che rappresenta l'effetto della "rettifica", con segno opposto, di tale accantonamento, non essendo fiscalmente imponibile, non concorrerebbe alla determinazione del "ROL fiscale" di tale anno.

¹³ Cfr. Assonime, Circ. n. 8/2018.